

REGOLAMENTO COMODATO D'USO - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO

Delibera n. 63 – Consiglio d'Istituto del 06.02.2025

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in uso gratuito. Il comodato d'uso (prestito gratuito) di beni è un servizio offerto, in presenza di apposite risorse finanziarie o per beni già di proprietà della scuola, prioritariamente a tutti gli studenti aventi i requisiti indicati all'art. 7.

2. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l'assegnazione di contributi di solidarietà a studenti in condizioni di svantaggio socio – economico per consentirgli di partecipare a:

- visite guidate e uscite didattiche;
- viaggi di istruzione, compresi i Campi Scuola;
- stage linguistici;
- corsi e/o tasse relative ad esami certificazioni linguistiche;
- attività laboratoriali di arricchimento dell'offerta formativa.

Ciò subordinatamente alla presenza di apposite risorse finanziarie e purché gli studenti abbiano i requisiti indicati all'art. 7.

Art. 2 – Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso e delle somme messe a disposizione degli studenti in condizione di svantaggio.

1. Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, rende noto i beni che possono essere concessi in uso gratuito e le somme che costituiranno il fondo di solidarietà da utilizzare a favore di coloro che hanno condizioni personali o familiari di particolare disagio o comunque di difficoltà per offrire loro un aiuto concreto per far fronte ai costi delle attività didattiche che richiedono un contributo finanziario.

2. L'elenco di tali beni deve essere pubblicato all'albo dell'istituzione scolastica e sul sito web della stessa.

3. Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà dell'istituzione scolastica che abbiano ancora una residua utilità e non siano impiegati per l'assolvimento di compiti istituzionali.

4. La quota del fondo solidarietà viene fissata dal Consiglio di Istituto per il corrente A.S. in € 4.000,00; in sede di approvazione del Programma Annuale tale quota verrà annualmente aggiornata in base alle risorse disponibili.

Art. 3 - Modalità della concessione

1. I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi esercita la patria potestà; le somme sono concesse con delibera del C.d.I. su richiesta di un genitore o di chi esercita la patria potestà.

2. La concessione in uso non può comportare per l'istituzione scolastica l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata all'assunzione di responsabilità per l'utilizzazione da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.

3. La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.

4. I beni assegnati in comodato d'uso verranno scelti dalla scuola e concessi fino ad esaurimento delle disponibilità.

5. La consegna dei beni avverrà ad uno dei genitori o al tutore, previa controfirma di una ricevuta. In segreteria sarà predisposto un apposito registro in cui verranno annotati lo strumento o gli strumenti concessi in comodato, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme dei genitori.

6. Il CdI assegna il contributo economico del Fondo di Solidarietà a favore di studenti aventi i requisiti indicati all'art. 7 su richiesta di un genitore o di chi esercita la patria potestà; il contributo economico può essere chiesto per la partecipazione alle attività indicate nell'art. 1 c. 2 del presente Regolamento.

Art. 4 - Doveri dei concessionari

1. In relazione all'utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;
- custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;
- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione e comunque non oltre la conclusione delle attività didattiche.

2. Per computer e/o altro materiale scolastico: il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire i materiali con diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell'uso.

Art. 5 - Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile.

2. Il concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene. Sono a carico del concessionario le spese per l'utilizzazione del bene.

Art. 6 - Risarcimento danni

1. Se non avverrà la restituzione, o uno o più beni risulteranno danneggiati, l'Istituto, ai sensi dell'art. 1803 e successivi del C.C., addebiterà allo studente, e per lui alla sua famiglia (a titolo di risarcimento) una quota pari al 100% del valore del bene (sulla base del valore d'acquisto o di valore stabilito dalla Commissione all'uopo costituita): se il bene non era stato dato in uso in precedenza, al 75% per il secondo anno di utilizzo; al 50% per il terzo anno; al 25% per il quarto anno; al 10% per il successivo.

2. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.

Art. 7 – Prerequisiti

1. Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito e alla richiesta di contributo di solidarietà gli studenti iscritti e regolarmente frequentanti nell'anno scolastico 2024/2025 e seguenti, che siano in possesso dei seguenti prerequisiti:

Prerequisiti
1) un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che non potrà superare € 15.000,00 (quindicimila/00)
2) Voto di condotta non inferiore a 8

Art. 8 Importo concedibile

La Commissione valuterà le domande e disporrà l'erogazione del contributo, possibilmente fino al 70% della quota richiesta dalla Scuola a ciascuno studente, in relazione alle singole spese da sostenere, in rapporto al numero delle famiglie richiedenti. In casi del tutto eccezionali, qualora la disponibilità di cassa del Fondo lo consenta, è fatta salva la facoltà della Commissione di elevare tale percentuale di contributo concesso fino al 100%. In caso di eccedenza di richieste verrà predisposta una graduatoria degli aventi diritto, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. L'importo sarà proporzionalmente assegnato a ciascun richiedente sulla base dei seguenti criteri:

Criteri		Punti
A) Indicatore ISEE	Fino a 3.000 €	5
	Fino a 6.000 €	4
	Fino a 10.000 €	3
	Fino a 15.000 €	1
B) Alunno con DSA e/o BES		5
C) Numero di figli a carico (per ogni figlio)		1
D) Figli frequentanti il Liceo "P. Ruffini" (per ogni figlio) (in aggiunta al punteggio di cui al punto precedente)		1
E) Presenza nello stesso nucleo familiare di soggetti con disabilità, con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa		2
F) Stato di disoccupazione di entrambi i genitori		5
G) Stato di disoccupazione di un solo genitore		2
H) Famiglia monoparentale		3
I) Abitazione in affitto		5
L) Meriti culturali: media dei voti (compreso quello di condotta)	da 9,1 a 10	2.5
	da 8,6 a 9,0	2.0
	da 8,1 a 8,5	1.5
	da 7,6 a 8,0	1.0
	da 7,1 a 7,5	0.5

A parità di punteggio avrà precedenza il richiedente con ISEE più basso.

Art. 9 – Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande dovranno essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.
2. Le domande vanno redatte su apposito modulo allegato al presente Regolamento e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente e del richiedente e della relativa situazione economica. Le dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifica da parte dell'amministrazione.
3. Le condizioni economiche vanno tassativamente documentate tramite l'attestazione ISEE in corso di validità.
4. Le domande compilate vanno presentate all'ufficio di segreteria che le assume al protocollo nel termine che sarà annualmente stabilito dal Dirigente Scolastico.
5. Le domande consegnate in ritardo saranno accolte solo in base alla disponibilità residua dei beni.

Art. 10 - Termini di restituzione di materiale scolastico

1. In caso di trasferimento ad altro istituto durante l'anno scolastico, il materiale scolastico dovrà essere riconsegnato al momento della richiesta del nulla osta il cui rilascio è subordinato alla restituzione, o al risarcimento, dei beni avuti in prestito.

2. Sarà prevista la restituzione immediata dei beni per gli alunni che si ritirano dalla frequenza.
3. Coloro che non frequenteranno le lezioni per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi, senza giustificato motivo, saranno tenuti a restituire immediatamente i beni.
4. La restituzione dei beni dovrà avvenire entro la conclusione delle lezioni (e comunque non oltre l'8 giugno). La mancata riconsegna nei termini previsti, o il mancato rimborso dei danni, comporteranno all'allievo l'impossibilità di usufruire nell'anno scolastico successivo del servizio stesso. Per gli alunni delle classi quinte la data sarà posticipata all'ultimo giorno d'esame.
5. Trascorsi infruttuosamente 15 giorni dalla richiesta di restituzione dei beni, verrà applicata una penale pari ad € 1,00 (uno) per ogni giorno di ulteriore ritardo. Inoltre, l'amministrazione si riserva di agire secondo le disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici per il recupero di quanto previsto all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 11 - Commissione

1. È istituita la Commissione per Comodato materiali scolastici così costituita:

- Dirigente scolastico o suo delegato con compito di coordinamento;
- un docente referente designato dal C.d.I.;
- un rappresentante della componente genitori designato dal C.d.I..
- un rappresentante degli studenti designato dal C.d.I..

La commissione ha le seguenti competenze: coordina le procedure per l'erogazione del comodato, individua beni da assegnare in comodato d'uso, valuta le richieste e predispone la graduatoria degli alunni aventi diritto sulla base di criteri di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento, verifica lo stato di conservazione dei beni per la richiesta di risarcimento danno.

Art. 12 – Destinazione risorse

Le risorse economiche derivanti da risarcimento per danneggiamento verranno utilizzate per l'acquisto di ulteriori beni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Claudia Prosperoni